

R.G. Nr. 7/2023



TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Monica Galassi	Presidente
dott.ssa Maria Carla Corvetta	Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti	Giudice Relatore

nella procedura di Liquidazione Controllata iscritta al R.G. Nr. 7/2023,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

- vista la sentenza del Tribunale di Rimini n. 14/2023, pubblicata il 14.03.2023, con cui è stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

- visto il ricorso ex art. 282, comma 1, CCII depositato dal debitore in data 1.04.2026, decorsi tre anni dall'apertura della procedura;

- vista la relazione sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione di cui all'art. 282, comma 2, CCII, depositata in data 01.06.2026 dal Liquidatore;

- rilevato che il Liquidatore ha comunicato il ricorso presentato dal debitore, unitamente alla relazione, ai creditori ammessi al passivo, con concessione a questi ultimi del termine di 15 giorni per presentare osservazioni, non pervenute così come rappresentato dal Liquidatore con nota depositata in data 18.06.2026;

- rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 282, comma 2, CCII, l'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'art. 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode;

- considerato che, dalla relazione finale del Liquidatore e dalla documentazione in atti, risulta che la genesi dell'indebitamento è riconducibile, in via prevalente, alle garanzie personali (fideiussioni)



prestate dalla [] a sostegno dell'attività di impresa svolta dal padre; che non risultano elementi per ritenere che tali garanzie siano state rilasciate in un momento in cui la futura crisi dell'impresa fosse già palese al debitore, né che la prestazione delle garanzie sia stata connotata da colpa grave, malafede o frode: così come rappresentato dal Liquidatore, *“le fideiussioni appaiono riconducibili ad un contesto familiare e fiduciario e non risultano assunte in presenza di circostanze tali da rendere manifesta ed immediatamente percepibile l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni garantite”*;

- considerato che il liquidatore ha attestato che la [] non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto e non ha reso difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o tantomeno ha fatto ricorso abusivo al credito;
- considerato, altresì, che, per quanto attiene alla condotta del debitore nel corso della procedura, il liquidatore ha rappresentato che egli non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura ed ha fornito tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento;
- dato atto che risultano in atti il certificato del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti, entrambi negativi;
- rilevato che non risulta che il debitore abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione, né che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- tenuto conto che nessun creditore, pur ritualmente avvisato, ha formulato osservazioni a fronte della comunicazione del ricorso del debitore e della relazione del liquidatore;
- ritenuto che, alla luce degli elementi attestati dal liquidatore e della documentazione in atti, non risulta che il sovraindebitamento sia stato determinato con colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 279 CCII, né emergono condotte preclusive rispetto all'accesso al beneficio;
- dato atto che, ai sensi dell'art. 278 CCII, l'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito della procedura di liquidazione controllata; nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso, l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado; restano salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso; sono esclusi dall'esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, nonché i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
- visto l'art. 282, comma 2 bis, CCII secondo cui l'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie



P.Q.M.

- dichiara l'esdebitazione del debitore
con conseguente inesigibilità nei suoi confronti dei crediti concorsuali rimasti insoddisfatti nell'ambito della procedura di liquidazione controllata aperta con sentenza n. 14/2023, pubblicata il 14.03.2023, nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 278 CCII;
- dà atto che la presente esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie ancora pendenti che proseguiranno sino alla chiusura della procedura;
- dispone che la cancelleria comunichi il presente decreto al liquidatore, il quale provvederà a darne comunicazione al debitore e i creditori ammessi al passivo, con l'avvertimento che avverso il presente decreto è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 124 CCII.

Manda la cancelleria per gli adempimenti pubblicitari previsti dall'articolo 282, comma 1, CCII.

Così è deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 14.07.2026.

Il Giudice Relatore

dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti

Il Presidente

dott.ssa Monica Galassi

